

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Del 30.03.2026	Oggetto: Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato Legge n.160/2019 - Modifiche
---------------------------------------	--

L'anno duemila ventisei il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15:13, in modalità mista, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Ambrosino Francesco	X	
Consiglieri	Mazzella Giuseppe		X
	Sandolo Maria Claudia	X	
	Taglialatela Salvatore		X
	Avellino Silverio	X	
	Scarogni Umberto	X	
	Aversano Giuseppina	X	
	De Luca Mariano	X	
	De Martino Silverio	X	
	Porzio Pompeo	X	
	Pilato Anna		X
	Aversano Michele	X	
	Vitiello Lucia Anna		X
	Totale Presenti	9	4

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate".

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si è reso necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il nuovo canone mercatale in luogo dei prelievi disciplinati dai precedenti regolamenti e delibere tariffarie;

DATO ATTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 19/06/2021 è stato approvato il Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 28/04/2023 sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 27/04/2024 sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento;

RILEVATO che, in base all'esperienza maturata nell'applicazione del predetto Regolamento, nonché al fine di assicurare un maggiore livello di efficienza alle attività di gestione del suolo pubblico e di applicazione del canone di occupazione, è emersa la necessità di intervenire per modificare il regolamento in oggetto;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, a mente del quale "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ...";
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, per cui "... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale e mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

ATTESO CHE entro il termine di approvazione del bilancio è, pertanto, possibile apportare, laddove ritenute necessarie, eventuali modifiche ed integrazioni al citato regolamento;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, dai Responsabili dei servizi interessati;

VISTO il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione presenti n.9, favorevoli n.9, contrari n.0 astenuti n.0 resa secondo forma di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare le modifiche al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 19/06/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, come segue:

1. **Di Approvare**, le modifiche al Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da allegato al presente atto (*Allegato 1*).
2. **Di Approvare**, così come modificato, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, composto da n. 73 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto (*Allegato 2*).
3. **Di stabilire** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico così come modificate, decorrono dall'1/1/2026;
4. **Di Dare Atto** altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
5. **Di Dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

INDI

Con separata ed apposita votazione resa nei modi di legge:

Presenti 9 - Votanti 9 - Favorevoli 9 - Contrari 0 - Astenuti 0;

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, a seguito di separata votazione delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 4 bis – Caratteristiche

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le pre-insegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi ecc., devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Sono ammessi i seguenti materiali:

- Ferro;
- Rame;
- Vetro;
- Pietre naturali locali;
- Ceramica;
- Legno e suoi derivati.

Non è ammesso l'uso dei materiali e manufatti che derivano da standardizzazione a livello industriale come strutture in alluminio anodizzato e pre-verniciato, materiali plastici e in generale tutti quei materiali che non trovano riscontro nella tradizione costruttiva del posto.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistenza alla spinta di vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari sono ammessi esclusivamente sistemi di illuminazione a luce indiretta. Sono ammesse insegne luminose a luce diretta solo per i locali e negli esercizi di pubblica utilità caratterizzate da insegne standard predefinite (farmacie, ambulatori, e posti di pronto soccorso, Sali e tabacchi, ecc.).

Viene integrato al:

Comma 1.:

Sono altresì ammesse insegne luminose a luce diretta solo per i locali e negli esercizi con "marchio" caratterizzate da insegne standard predefinite.

Le insegne e/o mezzi pubblicitari preesistenti alla data della domanda non conformi a quanto sopra indicato, dovranno essere conformati entro un anno dalla data del rilascio del titolo autorizzativo ovvero dalla data di efficacia della domanda presentata.

Articolo 4 ter – Dimensioni e forme

1. I cartelli, le insegne di esercizio, le pre-insegne, gli striscioni e gli altri mezzi pubblicitari devono essere sagome semplici e in linea con la tradizione costruttiva del posto ed in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle inserzioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne, di esercizio

o negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

Le pre-insegne devono avere forma compatibile con le tipologie descritte nel presente regolamento e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 0.60 x 0.15 m e superiori di 1.50 x 0.30. E' ammesso l'abbinamento della stessa struttura di sostegno di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione e lo stesso colore.

Insegne e cartelli indipendenti sono consigliate nei casi di portali e vetrine di particolare pregio o valore storico.

Nessuna insegna può essere collocata ai piani diversi dal piano terra ad eccezione delle insegne pannello o a caratteri indipendenti, opache o con illuminazione indiretta, in edifici interamente interessati dall'attività pubblicizzata dall'insegna.

~~In uno stesso esercizio sono ammesse insegne sovrapposte solo nel caso in cui una di essa sia una tenda.~~

Nessun tipo di insegna può essere collocata sulla cornice del foro vetrina.

Nessun tipo di insegna può essere collocata a copertura di paramenti murari di particolare pregio storico, artistico ed architettonico. Su immobili con vincolo storico, artistico ed architettonico di cui all'art.139 e s.s. del D.Lgs.490/99, può essere consentita l'installazione di mezzi pubblicitari purchè sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte della competente Autorità.

Sono ammesse insegne a bandiera che recuperino tipologie storiche del luogo, purchè non ostacolino la visione di elementi di particolare pregio storico, artistico, architettonico o paesaggistico.

Elementi pubblicitari puntiformi provvisori possono essere inseriti all'interno del foro vetrina purchè non intralcino l'ingresso dell'esercizio e la transitabilità della via.

Le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono stabilite nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada e dal presente Regolamento.

Limitatamente ai centri storici del Comune, non è consentito:

- l'installazione di mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio, pre-insegne e insegne pubblicitarie.

”.

Viene abolito al seguente paragrafo del:

Comma 1: In uno stesso esercizio sono ammesse insegne sovrapposte solo nel caso in cui una di essa sia una tenda.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
- d) Il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

- e) L'uso improprio del suolo pubblico;
- f) L'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- g) La mancata occupazione, ovvero la chiusura dell'esercizio per oltre 90 (novanta) giorni nell'arco dell'anno solare, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni per le concessioni temporanee.

1.a Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

La decadenza delle concessioni permanenti di cui al comma 1 lettera g, comporterà il ricalcolo dell'occupazione con l'applicazione della tariffa giornaliera (e scomputato quanto già versato dal contribuente);

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Viene sostituito al:

Comma 1, lettera g) : La mancata occupazione, ovvero la chiusura dell'esercizio per oltre 90 (novanta) giorni nell'arco dell'anno solare, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni per le concessioni temporanee, salvo certificati motivi di salute del titolare e dei suoi parenti di primo grado e/o lavori di straordinaria manutenzione dei locali, per i quali è stata prodotta la relativa documentazione all'ufficio tecnico. Per le attività già in esercizio che presentano istanza di rinnovo/occupazione permanente di suolo pubblico, l'istruttoria sarà effettuata tenendo conto del periodo di effettiva apertura nell'anno solare precedente.



COMUNE DI PONZA

(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 19/06/2021

Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 28/04/2023

Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2024

Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 30/03/2026

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 4 bis - Caratteristiche.....	7
Articolo 4 Ter - Forme e Dimensioni e Forme.....	7
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	8
Articolo 5 bis - Procedure	9
Articolo 5 ter - Titolarità e subentro delle concessioni.....	10
Articolo 5 quater - Revoca, ridotto o mancato utilizzo delle autorizzazioni.....	11
Articolo 5 quinquies - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione.....	11
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	11
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	12
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	12
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	12
Articolo 10 – Presupposto del canone	13
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	13
Articolo 11 Bis- Classificazione delle strade.....	13
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	13
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	14
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	14
Articolo 15 – Dichiarazione	14
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	16
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	16
Articolo 18 - Accertamento	16
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	17
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	17
Articolo 21 – Riduzioni	18
Articolo 22 - Esenzioni	18
Articolo 22 bis - Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	19
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	19
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	19
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	19
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	19
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	19
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	20
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	20
Articolo 29 - Riduzione del diritto	21
Articolo 30 - Esenzione dal diritto	21
Articolo 31 - Pagamento del diritto	22
Articolo 31 bis - Sanzioni	22
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	22
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	23
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	23
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	23

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	23
Articolo 35 bis - Occupazioni d'urgenza.....	23
Articolo 36 - Occupazioni abusive	24
Articolo 37 - Domanda di occupazione	25
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	26
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	28
Articolo 40 - Subingresso della concessione o autorizzazione.....	28
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	29
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	29
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	30
Articolo 44 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione o autorizzazione	30
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	31
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	31
Articolo 47-Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	31
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	31
Articolo 49 - Passi carrabili	32
Articolo 50 - Soggetto passivo.....	33
Articolo 51 - Agevolazioni	33
Articolo 52 - Esenzioni	33
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	34
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	35
Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva	35
Articolo 56 - Rimborsi	36
Articolo 57 - Sanzioni.....	36
Articolo 58 - Attività di recupero.....	36
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	36
Articolo 59 – Disposizioni generali.....	36
Articolo 60 - Funzionario Responsabile	37
Articolo 61 - Domanda di occupazione	37
Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	37
Articolo 63- Classificazione delle strade.....	37
Articolo 64-Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	37
Articolo 65 - Occupazioni abusive	38
Articolo 66 - Soggetto passivo.....	39
Articolo 67- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	39
Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva	39
Articolo 69 - Rimborsi	40
Articolo 70 - Sanzioni.....	40
Articolo 71 - Attività di recupero.....	40
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	40
Articolo 72 – Regime transitorio.....	40
Articolo 73 - Disposizioni finali.....	41

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale o dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone.
5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. L'ufficio competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini di cui sopra, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi di diffusione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e

bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Cartelli pubblicitari:

manufatto bidimensionale supportato da una ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture auto filotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato, in via esclusiva, alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

3. Tale elencazione delle tipologie di impianti finalizzati alla pubblicità o propaganda deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 4 bis – Caratteristiche

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le pre-insegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi ecc., devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Sono ammessi i seguenti materiali:

- Ferro;
- Rame;
- Vetro;
- Pietre naturali locali;
- Ceramica;
- Legno e suoi derivati.

Non è ammesso l'uso dei materiali e manufatti che derivano da standardizzazione a livello industriale come strutture in alluminio anodizzato e pre-verniciato, materiali plastici e in generale tutti quei materiali che non trovano riscontro nella tradizione costruttiva del posto.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistenza alla spinta di vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari sono ammessi esclusivamente sistemi di illuminazione a luce indiretta. Sono ammesse insegne luminose a luce diretta solo per i locali e negli esercizi di pubblica utilità caratterizzate da insegne standard predefinite (farmacie, ambulatori, e posti di pronto soccorso, Sali e tabacchi, ecc.).

Sono altresì ammesse insegne luminose a luce diretta solo per i locali e negli esercizi con "marchio" caratterizzate da insegne standard predefinite.

Le insegne e/o mezzi pubblicitari preesistenti alla data della domanda non conformi a quanto sopra indicato, dovranno essere conformati entro un anno dalla data del rilascio del titolo autorizzativo ovvero dalla data di efficacia della domanda presentata.

Articolo 4 ter – Dimensioni e forme

1. I cartelli, le insegne di esercizio, le pre-insegne, gli striscioni e gli altri mezzi pubblicitari devono essere sagome semplici e in linea con la tradizione costruttiva del posto ed in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle inserzioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne, di esercizio o negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

Le pre-insegne devono avere forma compatibile con le tipologie descritte nel presente regolamento e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 0.60 x 0.15 m e superiori di 1.50 x 0.30. E' ammesso l'abbinamento della stessa struttura di sostegno di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione e lo stesso colore.

Insegne e cartelli indipendenti sono consigliate nei casi di portali e vetrine di particolare pregio o valore storico.

Nessuna insegna può essere collocata ai piani diversi dal piano terra ad eccezione delle insegne pannello o a caratteri indipendenti, opache o con illuminazione indiretta, in edifici interamente interessati dall'attività pubblicizzata dall'insegna.

Nessun tipo di insegna può essere collocata sulla cornice del foro vetrina.

Nessun tipo di insegna può essere collocata a copertura di paramenti murari di particolare pregio storico, artistico ed architettonico. Su immobili con vincolo storico, artistico ed architettonico di cui all'art.139 e s.s. del D.Lgs.490/99, può essere consentita l'installazione di mezzi pubblicitari purchè sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte della competente Autorità.

Sono ammesse insegne a bandiera che recuperino tipologie storiche del luogo, purchè non ostacolino la visione di elementi di particolare pregio storico, artistico, architettonico o paesaggistico.

Elementi pubblicitari puntiformi provvisori possono essere inseriti all'interno del foro vetrina purchè non intralcino l'ingresso dell'esercizio e la transitabilità della via.

Le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono stabilite nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada e dal presente Regolamento.

Limitatamente ai centri storici del Comune, non è consentito:

- l'installazione di mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio, pre-insegne e insegne pubblicitarie.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone o l'installazione sia temporanea.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono

effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite pec o portale del Comune, o mediante consegna al protocollo dell'ente.

- 3 .Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dalle norme e regolamenti vigenti.
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. La domanda dovrà essere corredata, se ricorre la fattispecie, dei seguenti ulteriori documenti:
 - a) autorizzazione/consenso del proprietario dell'area, nel caso di installazione mezzo pubblicitario in area privata;
 - b) nulla osta degli enti proprietari, nel caso di installazione mezzo pubblicitario su strade provinciali, che attraversano i centri abitati.Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo dei mezzi pubblicitari preesistenti.
7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 5 bis - Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'acquisizione di nullaosta e/o parere di competenza e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso qualora occorra procedere

all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 5 ter -

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione del subentrante e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una

dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita e/o espositivi, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 5 quater -

Revoca, ridotto o mancato utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'autorizzazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 5 quinquies - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
3. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 bis Classificazione delle strade, zone ed aree

1. La classificazione delle strade ai fini della determinazione della tariffa per le esposizioni pubblicitarie prevede una classificazione unica in:
 - a) **Categoria Normale**, con applicazione della tariffa standard deliberata dall'Ente;

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte;
3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. (soppresso);
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, e sulla base dei coefficienti moltiplicatori stabiliti dall'Ente nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, almeno 30 giorni prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dal soggetto affidatario del servizio di riscossione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata di norma per via telematica, tramite pec o portale del Comune, o mediante consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
4. Non sono soggette ad autorizzazione le forme di diffusione pubblicitaria a carattere temporaneo con una durata di esposizione fino a 120 gg, per le quali si intendono autorizzate con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. L'ufficio competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini di cui sopra, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
7. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
9. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
10. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, antecedentemente a quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
11. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
12. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
13. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale, e comunque non superiore a 5 anni;
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
14. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
15. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi

affendenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativo a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.000,00; può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 Gennaio, il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento,

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, senza la prescritta autorizzazione preventiva, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione pari al 100% del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione delle violazioni previste dalle vigenti norme del Codice della Strada.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 in riferimento alla sanzione prevista dal comma 3).
5. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
6. Le sanzioni di cui al comma 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla normativa vigente in ambito rateizzazioni.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie e come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati dal presente Regolamento. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati

su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose (relativamente a quest'ultime sono esenti dal canone la pubblicità di eventi religiosi del territorio), da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Articolo 22 Bis - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si rinvia a tale comma che dispone che il piano generale degli impianti pubblicitari è obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 38,00 per ciascuna commissione.
9. Tutti i manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati a cura del Comune o del concessionario in caso di affidamento a terzi, con un timbro riportante oltre l'indicazione dello stesso ufficio anche la data di inizio e di scadenza dell'affissione.
10. Il servizio delle pubbliche affissioni potrà non essere assicurato nei giorni festivi a discrezione degli uffici competenti o del concessionario nel caso di affidamento a terzi.

Articolo 27 - Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 cm e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione nonché per formati superiori, è quella determinata annualmente da delibera di Giunta Comunale
3. Si applicano le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Consiglio Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto

dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone dovuto con un minimo di 51,00 €

Articolo 29 - Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), se riportano sponsor commerciali di superficie complessiva superiore a 300 cmq, assumono rilevanza commerciale e non beneficiano della riduzione.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi prevista dal precedente comma 1) sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 30 - Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune impositore e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.

Articolo 31 bis - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento,
2. Per la diffusione abusiva pubbliche affissioni, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di pubbliche affissioni ovvero per la diffusione difforme da eventuali prescrizioni formulate, si applica la sanzione pari al 100% del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione delle violazioni previste dalle vigenti norme del Codice della Strada.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 in riferimento alla sanzione prevista dal comma 3).
5. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
6. Le sanzioni di cui al comma 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, una rateazione dell'importo dovuto sulla base della normativa vigente.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché a quanto disposto da altri Regolamenti Comunali o norme di legge vigenti in materia.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e comunque non superiore a 5 (cinque) anni;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Le occupazioni nell'ambito edilizio sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Le concessioni per l'occupazione suolo pubblico sono rilasciate fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di ordine pubblico.

Articolo 35 bis - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il quinto giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine

ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
 - Realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - Eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - Mantenuite in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - Effettuata da persona diversa dal concessionario.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché

disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 37 – Domande di occupazione

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite pec o portale del Comune, o mediante consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata dal 60esimo al 30esimo giorno antecedente l'occupazione ovvero in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

L'ufficio competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con maggior/minore anticipo rispetto ai termini di cui sopra, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso, la durata dell'occupazione espressa in anni giorni mesi e ore (qualora per le occupazioni temporanee la durata non sia espressa in ore la stessa si considera giornaliera) e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

La domanda dovrà essere corredata, se ricorre la fattispecie, dei seguenti ulteriori

documenti:

a) nulla osta degli enti proprietari, nel caso di occupazioni di strade provinciali, che attraversano i centri abitati.

b) nulla osta del soggetto frontista qualora l'area ricada nelle dirette proiezioni di civili abitazioni o attività produttive titolate ad ottenere concessioni di suolo pubblico (ove per "diretta proiezione" è da intendersi una distanza di ml 1 dal muro di proprietà; Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

Il responsabile competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

6. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede ad istruire la pratica entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri e gli importi stabiliti dall'Ente.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo la verifica dei seguenti criteri di priorità:

- a) Esercente frontista richiedente la concessione.
- b) Esercente privo di concessione.
- c) Esercente con il maggior periodo di apertura dell'attività nel corso dell'anno solare

Qualora non sia possibile definire la pratica in forza dei predetti criteri e/o in presenza di occupazioni in luoghi di particolare interesse/pregio e ove si rilevino particolari criticità, la valutazione della stessa è rimessa alla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale con propria deliberazione per esigenze di decoro, di garanzia della fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini e di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale potrà individuare zone o strade nelle quali vietare le occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico.

La Giunta comunale può altresì prevedere limitazioni metriche dello spazio concedibile in base a:

- a) La differente tipologia di beni in vendita o dei servizi offerti;
- b) Il rapporto della superficie interna con lo spazio esterno;
- c) La tipologia morfologica dello spazio pubblico esterno.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'acquisizione dei pareri di competenza e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta. Il termine per la chiusura del procedimento è sospeso qualora occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune. Non si considera

moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate. A tal fine prima del rilascio della concessione o del rinnovo o della proroga l'Ufficio deputato al rilascio chiederà all'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario l'inesistenza di morosità del richiedente.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto. Copia del titolo rilasciato deve essere trasmesso, in ogni caso, all'Ufficio Tributi e, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 35 bis in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione decorre ed è efficace alle condizioni previste nel titolo (autorizzazione/concessione), fermo restando il pagamento dell'importo del canone calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato alla vigilanza.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
 - f) Di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - g) Mantenere in ordine di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione;
- i) Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- j) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
- k) Se esercente attività commerciale/pubblico esercizio, a comunicare anticipatamente il/i giorno/i di chiusura dell'attività e la relativa data di riapertura.
- l) Per le attività di somministrazione alimenti e bevande, vige l'obbligo di delimitare l'area concessa, con passamaneria, vasi, fioriere o altri elementi d'arredo (nel rispetto delle norme sul decoro urbano e del Codice della Strada).

Articolo 40 - Subingresso della concessione o autorizzazione

1. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

2. . Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

- 1 . La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 40, comma 1 e 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
 - d) Il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - e) L'uso improprio del suolo pubblico;
 - f) L'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - g) La mancata occupazione, ovvero la chiusura dell'esercizio per oltre 90 (novanta) giorni nell'arco dell'anno solare, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni per le concessioni temporanee, salvo certificati motivi di salute del titolare e dei suoi parenti di primo grado e/o lavori di straordinaria manutenzione dei locali, per i quali è stata prodotta la relativa documentazione all'ufficio tecnico. Per le attività già in esercizio che presentano istanza di rinnovo/occupazione permanente di suolo pubblico, l'istruttoria sarà effettuata tenendo conto del periodo di effettiva apertura nell'anno solare precedente.
- 1.a Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

La decadenza delle concessioni permanenti di cui al comma 1 lettera g, comporterà il ricalcolo dell'occupazione con l'applicazione della tariffa giornaliera (e scomputato quanto già versato dal contribuente);

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti di durata superiore all'anno, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo presentando una nuova istanza almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo. Per le occupazioni permanenti di durata pari all'anno, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo. Si procede al rinnovo nelle condizioni che ne hanno determinato il rilascio iniziale per gli ulteriori 4 anni se non interviene nel frattempo rinuncia da parte del concessionario o decadenza/revoca da parte del Comune. Allo scadere dei 5 anni occorre presentare una nuova domanda di occupazione suolo pubblico.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
5. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude

l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie (Allegato A).

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 4.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari a seconda della fattispecie impositiva, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. (soppresso)
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri;

per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,5. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio di ciascun anno.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone di cui all'allegato "B", con l'apposizione del relativo cartello segnaletico riportante il numero di concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile

possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. L'Ufficio Suap, entro 7 gg dal ricevimento, trasmette l'istanza all'Ufficio Urbanistica ed alla Polizia Locale ai fini dell'acquisizione dei rispettivi pareri di competenza i quali devono essere resi entro il termine di 15 gg. Trascorsi i predetti termini, i pareri si intendono resi in senso favorevole.
In caso di pareri favorevoli il Responsabile SUAP rilascerà il provvedimento finale, previo pagamento da parte del richiedente del canone dovuto. E' competenza del SUAP procedere all'annotazione degli estremi del provvedimento finale in apposito registro ed a darne comunicazione all'Ufficio Tributi e alla Polizia Locale.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 50 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 75 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) (soppresso);
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
 - f) Per le occupazioni temporanee superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni le tariffe ordinarie in rapporto alle specifiche categorie sono ridotte del 35 per cento;
 - g) Per le occupazioni temporanee superiore a 180 giorni e fino a 364 giorni le tariffe ordinarie in rapporto alle specifiche categorie sono ridotte del 50 per cento;
 - h) Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato,

da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) (soppresso);
- k) vasche biologiche;
- l) tende fisse o retrattili di soggetti privati aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate da soggetti privati con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino, nonché le occupazioni con passamaneria, vasi, fioriere o altri componenti di arredo atte a delimitare le aree autorizzate all'occupazione di suolo pubblico da parte dei concessionari;
- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- s) le occupazioni permanenti mediante chioschi di rivendita per la vendita di giornali e riviste (edicole).

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate

in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti 31 Gennaio.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate la prima rata dovrà essere versata all'atto di rilascio dell'autorizzazione, le successive aventi scadenza, il 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.
4. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.

Articolo 56 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente.

Articolo 57 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento,
2. Per le occupazioni abusive di suolo pubblico ovvero, senza la prescritta autorizzazione preventiva, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per le occupazioni abusive di suolo pubblico ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione pari al 100% del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione delle violazioni previste dalle vigenti norme del Codice della Strada.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 in riferimento alla sanzione prevista dal comma 3).
5. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
6. Le sanzioni di cui al comma 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, una rateazione dell'importo dovuto sulla base della normativa vigente.

Articolo 58 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 60 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 61 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle normative vigenti in materia e dai Regolamenti Comunali.

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 63 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate **Categoria Normale**, con applicazione della tariffa standard deliberata dall'Ente.

Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.
4. Per le occupazioni la cui durata è inferiore o uguale alle 9 ore giornaliere, la tariffa

ricavata dai coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate, è ridotta del 30%;

5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

Articolo 65 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
 - Realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - Eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - Mantenuite in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - Effettuata da persona diversa dal concessionario;
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per

l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 66 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, anche mediante modello F24.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 68- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.
4. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.

Articolo 69 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente,

Articolo 70 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento,
2. Per le occupazioni abusive, senza la prescritta autorizzazione preventiva, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per le occupazioni abusive ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione pari al 100% del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione delle violazioni previste dalle vigenti norme del Codice della Strada.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 in riferimento alla sanzione prevista dal comma 3).
5. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
6. Le sanzioni di cui al comma 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, una rateazione dell'importo dovuto sulla base della normativa vigente.

Articolo 71 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle

previsioni contenute nel presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

Articolo 73 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO A- CLASSIFICAZIONE

ALLEGATO B – COEFFICIENTI

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Antonio Massimiliano Centrone



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Vice Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- ☐ Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 01/04/2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

